



Ministero dell'Istruzione e del Merito

I.C. "GIOIOSA IONICA-GROTTERIA"

Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di Primo Grado

Sede Centrale e Uffici: Via Rubina, snc – 89042 Gioiosa Ionica (RC)

Tel.: 0964/51355-51539 fax: 0964/51355

Email segreteria: rcic839003@istruzione.it pec: rcic839003@pec.istruzione.it sito web: www.icgioiosagrotteria.edu.it



Prot. n.1513/1.1

Gioiosa Ionica, li 16 febbraio 2024

Circolare n. 124

- Agli alunni e ai docenti

DELL'IC GIOIOSA GROTTERIA

LORO SEDI

- Al Sito WEB/ATTI

OGGETTO: Comunicazione n.4/24 del DPO – Pubblicazione immagini/video degli alunni sul web

La comunicazione di cui in oggetto è stata inviata agli Istituti Scolastici dal DPO dott.ssa Anna Cima, a seguito dell'inoltro di una nota che il CO.RE.COM e il Garante dell'infanzia e dell'Adolescenza della Regione Calabria hanno inoltrato all'USR Calabria per evidenziare la costante e preoccupante diffusione del fenomeno delle immagini dei minori diffusi sui siti e sui canali social delle istituzioni scolastiche.

Si forniscono delle puntuali raccomandazioni per gestire in maniera adeguata questo tipo di situazioni.

Partendo dal presupposto che la base giuridica del trattamento di immagini e video è il consenso dei genitori, tale trattamento deve però essere effettuato secondo principi di proporzionalità, necessità e minimizzazione. Nel documento del Garante Privacy "La scuola a prova di privacy" il Garante fornisce importanti indicazioni alle famiglie, che possono essere estese anche all'uso di foto e video da parte della scuola: sottolinea come postere foto e video di minori accompagnate da informazioni circa il nome, l'età o il luogo in cui si trova il minore "contribuisce a definire l'immagine e la reputazione online" e si tratta di dati che una volta finiti in internet sfuggono pericolosamente al nostro controllo, cosicché sono a disposizione di "tutti", cioè di una massa indistinta di soggetti, tra cui possono nascondersi persone malintenzionate di ogni tipo. I minori potrebbero inoltre non essere d'accordo con l'immagine di sé stessi che si sta costruendo.

Nella pubblicazione delle foto è dunque opportuno:

1. **Rendere irrecognoscibile** il viso del minore o coprirlo con una faccina "emoticon";
2. **Limitare le impostazioni di visibilità** delle immagini sui social network.

Il CO.RE.COM e il Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza rivolgono quindi un invito ai responsabili e al personale amministrativo e/o docente, a **limitare quanto più possibile la pubblicazione di immagini che ritraggono minori se non necessarie all'attività scolastica**, soprattutto sulle piattaforme di condivisione di contenuti (social). Nel caso in cui la condivisione venga ritenuta utile per qualsiasi ragione, vanno tenuti in debito conto la normativa e i suggerimenti del Garante privacy. Se, per qualche motivo, si rendesse necessaria la pubblicazione con i volti degli alunni in chiaro (es. partecipazione ad un dato progetto/concorso/attività che richiede necessariamente la pubblicazione in

chiaro) è obbligatorio acquisire il consenso delle famiglie prima di effettuare la diffusione delle foto/video sul web, e le pubblicazioni vanno sempre fatte nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e minimizzazione dei dati.

Nella nota si raccomanda comunque di **EVITARE** quanto più possibile quest'ultimo tipo di diffusione, preferendo immagini nelle quali **i volti dei bambini non siano visibili** (es. di spalle o delle sole mani durante le attività) o vengano **schermati/coperti per renderli irriconoscibili**. In questo caso infatti non è necessario il consenso delle famiglie e si è adeguatamente tutelati dall'uso indebito dell'immagine da parte di terzi.

Il DPO pone poi l'attenzione sulla crescente diffusione della pubblicazione di foto e video non sui canali ufficiali dell'Istituto Scolastico di appartenenza dell'alunno, ma sui profili social personali dei docenti, i quali – si sottolinea troppo spesso - pubblicano foto dei bambini della scuola ripresi durante attività di varia natura. Va sottolineato che, in questi casi, anche se la scuola ha acquisito il consenso degli esercenti la potestà genitoriale per la diffusione in chiaro delle immagini, **il consenso deve intendersi rigorosamente e tassativamente circoscritto ai canali web della scuola e non anche dei singoli dipendenti**, i quali si trovano spesso a pubblicare immagini/video di cui il Dirigente scolastico non è informato e per i quali non hanno raccolto il consenso.

E' quindi opportuno che anche i dipendenti, se vogliono pubblicare immagini delle attività svolte, il che va comunque evitato, seguano scrupolosamente gli stessi suggerimenti sopra descritti in modo da rendere irriconoscibile il minore e da minimizzare i rischi connessi alla diffusione dell'immagine.

È altresì vero che talvolta sono le stesse famiglie che, mosse dal desiderio di vedere pubblicate le foto degli alunni nella partecipazione a qualche bel progetto o attività, chiedono la pubblicazione ma il Titolare del trattamento e i docenti tutti devono agire nel rispetto primario della tutela del minore, tenendo sempre presente, al riguardo, l'art. 3 della Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia: “In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private [...], l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente”.

Alla luce di quanto esposto e raccomandato si confida nella fattiva collaborazione del personale scolastico al fine di evitare spiacevoli episodi legati ad un uso incongruo delle immagini dei minori: è importante che i minori stessi e le famiglie abbiano la sicurezza di poter trovare nell'ambiente scolastico un luogo che li tuteli il più possibile da qualunque tipo di situazione pregiudizievole legata all'uso indiscriminato di foto e video e che potrebbe avere delle conseguenze sulla “costruzione” della futura immagine e concezione di sé dell'alunno.

Il Dirigente Scolastico
Prof.^{ssa} *Marilena Cherubino*
*Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ex art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/93*